Senato della Repubblica

4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

Atto dell'Unione europea n. COM (2026) 502 definitivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA)

Memoria CNA e Confartigianato

29 ottobre 2026

Sommario

1. Introduzione 3

2. Il settore del digitale in Italia 4

3. L'accesso delle PMI agli appalti nella bozza di Regolamento 6

4. Responsabilità nella filiera e accesso alle infrastrutture 8

5. La governance dell'innovazione 10

6. Il coordinamento delle regole e la gestione della transizione 11

7. L'attuazione nazionale 11

8. Risultati attesi e verifica dell'efficacia 12

1. Introduzione

La presente memoria contiene osservazioni e proposte per rafforzare il ruolo delle micro, piccole e medie imprese (PMI) nell'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale (IA). L'obiettivo auspicato da CNA e Confartigianato è quello di accompagnare lo sviluppo delle capacità tecnologiche europee, garantendo condizioni di accesso al mercato, alla ricerca e ai servizi che siano sostenibili anche per le imprese di minori dimensioni. Le micro e piccole imprese operano sia come fornitrici di software, integrazione, consulenza e servizi specialistici, sia come utilizzatrici di cloud e IA. Per le prime sono decisivi accesso al mercato e conformità praticabile; per le seconde, disponibilità dei servizi e assistenza all'adozione. Valorizzare entrambi i ruoli può ampliare l'offerta, diffondere competenze nei territori e ridurre la dipendenza da pochi operatori.

CNA e Confartigianato condividono gli obiettivi di resilienza e autonomia tecnologica della proposta. Perché producano benefici diffusi nel sistema produttivo, il contributo individua talune priorità da sostenere nel confronto con il livello europeo e nell'attuazione nazionale, mantenendo le garanzie richieste dalla sicurezza e dalla continuità dei servizi.

Più nel merito, la proposta, nota anche come Cloud and AI Development Act (CADA), combina politica industriale, incremento della capacità di calcolo e condizioni per la fornitura di cloud al settore pubblico. Si tratta di un testo in discussione, non di obblighi vigenti. Si affianca al quadro europeo su dati, IA e cybersicurezza.

In ordine al tema della ricerca e dell'adozione delle tecnologie, gli articoli 3–9 prevedono iniziative su tecnologie cloud e IA, centri di esperienza e accelerazione basati sui poli europei dell'innovazione digitale, strategie nazionali e sostegno al calcolo. L'articolo 6 contempla finanziamenti attraverso programmi europei, tra cui Orizzonte Europa ed Europa digitale. Queste disposizioni non attribuiscono automaticamente contributi alle singole imprese.

Quanto alla questione delle infrastrutture e del mercato pubblico, gli articoli 10–15 intervengono sui centri dati, con zone di accelerazione, sportelli unici e progetti strategici. Gli articoli 32–33 introducono criteri di valore aggiunto dell'Unione e misure per la partecipazione delle PMI agli appalti. La Federazione EuroCloud riguarda la condivisione di capacità del settore pubblico; gli acquisti comuni della Commissione costituiscono un meccanismo distinto. Gli articoli 41–44 promuovono le soluzioni open source.

In quanto ai livelli di affidabilità per il cloud, il quadro degli articoli 16–30 riguarda anzitutto i servizi cloud destinati alle istituzioni e agli organismi dell'UE e agli enti pubblici. Il livello richiesto dipende dalle attività e dalle valutazioni dei rischi. I livelli comprendono requisiti di localizzazione, controllo e autonomia operativa, con contenuti progressivamente più rigorosi.

Livello	Procedura prevista e rilievo per le PMI
1	Autovalutazione e dichiarazione UE di conformità. Per le PMI, riconoscimento diretto e automatico in tutti gli Stati membri. Restano i requisiti sostanziali e la responsabilità del fornitore.
2–4	Revisione indipendente a spese del fornitore e riesame annuale. I requisiti riguardano anche subappaltatori, personale, dipendenze software e continuità del servizio.

Gli obblighi dipendono dal servizio effettivamente offerto. Anche un'impresa che eroga software come servizio (SaaS) su infrastrutture altrui può essere un fornitore cloud. Non è previsto un obbligo generalizzato per tutte le PMI private di utilizzare cloud europeo. L'articolo 31 contempla valutazioni volontarie e possibili obblighi successivi per soggetti privati dei settori ad alta criticità richiamati dall'allegato I della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS2). A nostro avviso, l'eventuale estensione di requisiti di sovranità ai soggetti privati dei settori ad alta criticità può essere giustificata, ma presupposti, soggetti interessati e misure dovrebbero essere definiti nell'atto legislativo e non rimessi ad atti delegati (art. 31, par. 3), con periodi transitori adeguati e misure che evitino di trasferire gli oneri sulle PMI della filiera.

2. Il settore del digitale in Italia

Oltre 104 mila imprese, più di 517 mila addetti e un fatturato annuo superiore a 73 miliardi di euro. Sono i numeri che restituiscono la dimensione di un mondo produttivo ampio e in continua evoluzione, spesso identificato nell'immaginario collettivo con le grandi multinazionali del web, ma in realtà costituito soprattutto da micro e piccole imprese.

Il perimetro da noi considerato è quello che comprende le imprese che producono software, offrono consulenza informatica e forniscono servizi di informazione e altri servizi informatici. Si tratta di una parte significativa dell'offerta digitale italiana, che comprende attività molto diverse: dallo sviluppo di applicazioni e piattaforme al cloud computing, dalla cybersecurity al marketing digitale, fino all'analisi dei dati e alle applicazioni dell'intelligenza artificiale.

Il primo elemento che emerge dalle indagini di CNA e Confartigianato è la rilevanza economica del settore. Con oltre 104.500 operatori e più di 517 mila addetti, le imprese digitali raggiungono dimensioni superiori a quelle di comparti manifatturieri consolidati, come l'industria alimentare e delle bevande e l'intero settore della moda. Il loro fatturato supera i 73 miliardi di euro l'anno, un giro d'affari paragonabile a quello della produzione di autoveicoli. Non siamo dunque di fronte a una nicchia tecnologica, ma a una componente importante del sistema produttivo nazionale, capace di generare reddito e occupazione e di accompagnare la digitalizzazione di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni.

Secondo le nostre stime, il secondo elemento ad emergere è la straordinaria crescita registrata nell'ultimo decennio. Tra il 2012 e il 2024 il numero delle imprese digitali è aumentato del 33,3%, mentre gli addetti sono cresciuti del 42,5%. Nello stesso periodo, il complesso delle imprese attive in Italia è aumentato di circa il 6% e i relativi addetti di poco più dell'11%. Anche sul fronte del fatturato la dinamica è particolarmente significativa: nell'ultimo decennio il giro d'affari è cresciuto del 69%. Numeri che testimoniano un'espansione nettamente superiore a quella del sistema economico nel suo complesso e confermano il ruolo crescente dei servizi digitali nell'economia italiana.

Ma il dato forse più interessante riguarda la struttura dimensionale di questo universo. In base alle nostre rilevazioni, le imprese digitali sono soprattutto piccole. Il 93,7% ha meno di dieci addetti; considerando anche le aziende con un numero di occupati compreso tra 10 e 49, si arriva al 98,8% del totale. Dietro le statistiche si trova quindi una moltitudine di microimprese, piccoli studi professionali, lavoratori autonomi e società che sviluppano soluzioni, assistono i clienti e trasferiscono concretamente le innovazioni tecnologiche nel tessuto economico.

Il loro peso non si esaurisce nel numero degli operatori. Le microimprese (fino a 9 addetti) occupano quasi 155 mila addetti, pari al 29,9% del totale. Considerando le imprese fino a 49 addetti si arriva a quasi 260 mila persone, il 49,4% dell'occupazione complessiva del settore. Anche sul piano del fatturato il contributo è rilevante: alle microimprese è attribuibile il 20% del giro d'affari, quota che sale al 37,6% considerando tutte le imprese con meno di 50 addetti. La piccola dimensione, dunque, non significa marginalità economica: quasi la metà degli addetti e oltre un terzo del fatturato fanno capo alle realtà con meno di 50 addetti.

Le imprese digitali sono inoltre diffuse in tutto il Paese, sebbene con una maggiore concentrazione nel Nord-Ovest, dove si trova il 33,7% degli operatori. La Lombardia, da sola, ne ospita quasi un quarto. La presenza capillare anche nel resto d'Italia conferma la natura diffusa della domanda di servizi digitali e il ruolo di queste imprese nell'accompagnare la trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi locali.

A un peso economico così rilevante non corrisponde, tuttavia, un adeguato riconoscimento pubblico e collettivo. A differenza delle grandi piattaforme e delle multinazionali tecnologiche, la maggior parte delle imprese digitali non dispone di marchi riconoscibili né di una forte visibilità mediatica. Ne deriva un deficit di identità che può ostacolare la rappresentanza degli interessi, l'adeguamento delle regole alle specificità dei modelli di business e la costruzione di reti e collaborazioni.

Molte imprese digitali lavorano su commessa, sviluppano soluzioni personalizzate e adattano strumenti e tecnologie alle esigenze specifiche dei clienti. È un modello che presenta significative analogie con l'artigianato tradizionale: competenze tecniche, creatività, autonomia operativa e relazione diretta con chi acquista il servizio. Dalla realizzazione di siti web su misura allo sviluppo

di software gestionali, dalla grafica digitale alle soluzioni di e-commerce, emerge così un vero e proprio artigianato digitale, nel quale il saper fare non si applica più soltanto alla materia, ma anche a prodotti e servizi immateriali.

La sfida per il futuro è complessa ma fondamentale: da una parte, si tratta di consentire a queste imprese di consolidare la propria presenza nei segmenti più avanzati e promettenti del mercato digitale; dall'altra, di favorire forme di collaborazione e di rete che permettano anche agli operatori più piccoli di competere, innovare e offrire soluzioni adeguate alle esigenze del mercato, anche attraverso la leva dei contratti pubblici.

3. L'accesso delle PMI agli appalti nella bozza di Regolamento

L'articolo 33 si occupa di regolamentare il monitoraggio circa l'attuazione del sistema degli appalti per l'innovazione nel campo del cloud computing e dei sistemi di IA, quale obbligo ricadente in capo ai singoli Stati membri (par. 1). In particolare, la finalità dell'attività di monitoraggio e della relativa rendicontazione risiede nell'individuazione – ai fini della rimozione – di quegli ostacoli che possono limitare la partecipazione delle PMI alle procedure concorsuali, di modo da favorire l'accesso delle medesime imprese al mercato degli appalti. Non solo, la richiamata attività risulta *expressis verbis* preordinata a «favorire l'elaborazione di strategie di appalto semplificate, proporzionate e favorevoli alle PMI, compresa la suddivisione in lotti» (par. 2). Orbene, circa l'opportunità di prevedere in norma la suddivisione in lotti nelle procedure di gara, a nostro giudizio la disposizione dovrebbe andare oltre l'obbligo di motivazione già previsto dall'art. 46 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, rendendo la suddivisione in lotti la regola per gli appalti cloud e IA, con deroga solo motivata e verificabile, dal momento che la stazione appaltante potrebbe non riscontrare tale esigenza (procedendo alla definizione del bando senza ricorrervi) ovvero potrebbe ricorrere all'artificioso accorpamento dei lotti. Vale la pena segnalare, infatti, come la suddivisione in lotti rappresenti a livello empirico un consolidato strumento utile ad aumentare la concorrenza e la trasparenza nell'assegnazione dei contratti pubblici. Sicché, se dal caso, è doveroso che l'amministrazione aggiudicatrice illustri compiutamente i motivi che l'abbiano indotta a non utilizzare il predetto istituto, alla stregua di quanto stabilito sul punto dal Codice dei contratti pubblici (art. 58).

Dopodiché, ai medesimi Stati membri viene prescritto di comunicare alla Commissione europea alcune specifiche informazioni concernenti le dimensioni d'impresa degli operatori economici partecipanti agli appalti, esito dell'attività di monitoraggio di cui si è appena detto (par. 3). L'intento del legislatore europeo è, a ben guardare, quello di registrare le tendenze in chiave di partecipazione agli appalti delle PMI, osservandone anche il numero di quelli aggiudicati e il relativo valore, onde

adottare, nella pratica, misure volte a migliorare l'accesso delle PMI alle procedure di appalto pubblico. Ma non è tutto. Il legislatore intende mettere a fuoco anche la quota di partecipazione transfrontaliera delle PMI. Sotto tale profilo, sarebbe il caso di verificare e, quindi, chiarire anche la quota di partecipazione (compreso il numero di appalti aggiudicati) delle micro, piccole e medie imprese cosiddette di prossimità, affinché il *favor partecipationis* sia declinato anche in termini di collegamento con il territorio, vale a dire con il luogo ove la progettualità pubblica s'impone. Tale rilevazione dovrebbe restare un dato di monitoraggio: le opportunità per gli operatori del territorio vanno collegate a requisiti funzionali della prestazione, come l'assistenza in loco, i tempi di intervento o la latenza, e non alla sede dell'impresa, nel rispetto del principio di non discriminazione. Preme dunque integrare la disposizione in commento secondo una logica inclusiva. Ciò sarebbe coerente con l'obiettivo operativo di aumentare l'adozione delle tecnologie di IA a livello regionale e locale e dei servizi di cloud computing erogati da fornitori europei, giacché le PMI configurano, di norma, gli agenti di sviluppo e specializzazione delle economie territoriali afferenti – in questo caso – agli Stati membri dell'Unione europea (art. 3, par. 2, lett. h)).

L'art. 33 fissa, inoltre, l'obiettivo di aggiudicare alle "PMI innovative" almeno il 25% degli appalti relativi a servizi cloud e sistemi di IA (par. 4), senza tuttavia rendere cogente la necessità di pervenire al citato risultato. Da questo punto di vista, il legislatore europeo demanda ai singoli Stati membri la predisposizione delle modalità mediante cui conseguire tale obiettivo, il quale, a nostro dire, dovrebbe risultare stringente, altrimenti si rischia di dover fare affidamento su rimedio solo parzialmente efficace, tanto da assurgere a "norma-manifesto". Si propone, oltretutto, di precisare la nozione di PMI innovative, non enunciata nel testo e né necessariamente coincidente con la qualificazione giuridico-normativa enucleabile dall'ordinamento positivo domestico. Nello stesso senso, andrebbe meglio definito il perimetro degli appalti su cui calcolare la quota del 25%. Sotto tale profilo, il considerando 68 richiama le pertinenti procedure per l'innovazione, essenziali nella promozione dello sviluppo tecnologico nonché ad assicurare soluzioni digitali sicure, efficienti e affidabili. Ma non appare del tutto esauriente per una compiuta interpretazione del dispositivo normativo in esame. Inoltre, andrebbe chiarito se l'obiettivo del 25% debba essere tarato sul numero ovvero sul valore degli appalti o su entrambi i parametri testé menzionati.

Si propone, in ultimo, un formato comune di rilevazione che distingua micro, piccole e medie imprese e renda riconoscibili ruolo e quota economica nei raggruppamenti, tenendo separato il subappalto dall'aggiudicazione. La rilevazione dovrebbe utilizzare i dati già disponibili, con integrazioni limitate alle informazioni necessarie. I piani nazionali già previsti dovrebbero indicare misure correttive quando emergono ostacoli persistenti.

Negli acquisti comuni si propone, invece, di applicare le garanzie già previste attraverso requisiti economici proporzionati al lotto o alla prestazione, valorizzazione delle competenze specialistiche e forme di aggregazione accessibili. La dimensione dei contratti deve consentire economie di scala e partecipazione degli operatori capaci di fornire componenti o servizi integrabili. Si mira ad ampliare la scelta delle amministrazioni e a contenere il rischio di concentrazione della domanda. Anche nelle procedure centralizzate della Commissione (artt. 37–40) la suddivisione in lotti dovrebbe costituire la regola, con deroga motivata.

Per quanto riguarda la definizione dei livelli di affidabilità, il riconoscimento automatico del livello 1 per le PMI è da preservare, ma occorre semplificare la procedura. Si propone di specificare criteri verificabili ed evidenze minime per il livello 1 e modalità uniformi di accesso al registro centrale, senza reintrodurre un riconoscimento preventivo. Per i livelli superiori, l'articolo 20 prevede audit a spese del fornitore e riesame annuale e consente norme su metodologie e modelli. Si chiede che tali strumenti siano disponibili all'avvio delle procedure, con documentazione proporzionata alle PMI.

Si propone, inoltre, il riutilizzo delle evidenze pertinenti e aggiornate già prodotte per altri controlli, senza equivalenze automatiche tra certificazioni differenti, fatti salvi il riconoscimento degli schemi nazionali di certificazione già previsto dall'allegato II in attesa del sistema europeo e un regime transitorio per le qualificazioni nazionali, come quella rilasciata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), quando tale sistema sarà adottato. Le misure procedurali vanno distinte dall'eventuale sostegno finanziario, da valutare con costi ammissibili e risorse individuati, in complementarità con gli strumenti esistenti ed evitando il doppio finanziamento delle stesse spese. La riduzione degli oneri riguarda procedure e duplicazioni documentali; requisiti sostanziali e responsabilità restano commisurati al rischio del servizio.

4. Responsabilità nella filiera e accesso alle infrastrutture

Una piccola impresa può erogare un servizio utilizzando infrastrutture e software di altri operatori. Il riconoscimento del servizio sottostante non dimostra tuttavia la conformità del servizio applicativo. Occorre valutare il perimetro di ciascuna prestazione e le responsabilità dei soggetti che la forniscono, anche nei modelli SaaS e nelle attività di rivendita e integrazione. Per i livelli superiori, l'allegato II richiede, in determinate condizioni, revisioni del codice sorgente di componenti software rilevanti per la sicurezza, controlli contro interferenze remote e piani di migrazione. Per una PMI che utilizza software proprietario altrui, il problema può essere l'assenza di diritti di accesso e verifica. Il solo finanziamento dell'audit può quindi non essere sufficiente. È quindi importante definire modalità verificabili per ottenere dai fornitori delle componenti le evidenze necessarie. Nei limiti del perimetro della disciplina, sarebbe opportuno precisare le responsabilità. Per le altre dipendenze, vale indicare

requisiti contrattuali e condizioni di approvvigionamento che assicurino accesso riservato alle prove da parte dei revisori, nel rispetto dei diritti sul software. La disponibilità delle evidenze dovrebbe essere verificabile prima dell'assunzione degli impegni di conformità. Eventuali verifiche alternative devono dimostrare il requisito applicabile, senza deroghe automatiche per dimensione d'impresa. Ciò non esclude regimi semplificati commisurati al valore dell'appalto e alla sensibilità dei dati trattati.

Le richieste documentali e le clausole di verifica dovrebbero essere modulari e commisurate al servizio, agli accessi e al controllo effettivamente esercitato. Le informazioni necessarie devono essere rese disponibili da chi le possiede, evitando di trasferire ai fornitori specializzati obblighi estranei alla prestazione o non dimostrabili con le evidenze ricevute. Restano ferme le responsabilità previste dalla disciplina applicabile.

Il riutilizzo delle prove dovrebbe indicare servizio o componente, versione, configurazione, periodo di validità e responsabilità coperte. Restano da valutare integrazioni e rischi residui del servizio finale. È quindi utile chiarire il raccordo tra requisiti sui subappaltatori diretti e ulteriori dipendenze software o assistenza esternalizzata. Il risultato atteso è rendere verificabile la conformità del servizio finale e sostenibile la partecipazione delle imprese specializzate alla filiera.

Il tema dell'assicurare accessibilità alle PMI s'impone anche sotto un differente profilo. L'aumento della capacità europea dei centri dati non garantisce, da solo, che micro e piccole imprese possano accedere ai servizi necessari a condizioni sostenibili. A nostro parere, è essenziale che le strategie nazionali favoriscano offerte acquistabili anche per fabbisogni di piccola scala, evitando soglie minime sproporzionate alla prestazione. I servizi dovrebbero avere costi complessivi trasparenti, livelli di servizio comprensibili e condizioni di uscita praticabili, in coerenza con gli obblighi già previsti dal Data Act sul passaggio tra fornitori (artt. 25 e 29, con l'abolizione delle tariffe di passaggio dal 12 gennaio 2027). Il monitoraggio di disponibilità, condizioni e costi serve a verificare questi risultati. Efficienza energetica e uso delle risorse concorrono alla qualità e alla sostenibilità economica delle infrastrutture. In questa prospettiva le strategie nazionali dovrebbero favorire anche una rete distribuita di centri dati di piccola taglia ed edge, più vicini alle imprese e con impatti energetici e idrici sostenibili a livello locale e in grado di rafforzare la resilienza complessiva del sistema, riducendo la dipendenza da pochi grandi poli. A tal fine andrebbero previste procedure semplificate anche al di fuori delle zone di accelerazione (artt. 10 e 13). L'obiettivo di efficienza della grande sfida 1 dell'allegato I dovrebbe essere misurato a livello di sistema, tenendo conto anche del recupero del calore e della minore necessità di trasferire i dati su lunghe distanze.

La condivisione pubblica tramite EuroCloud e gli acquisti comuni possono migliorare efficienza e continuità. È decisivo monitorarne anche gli effetti sulla domanda e sulla concorrenza, mantenendo opportunità trasparenti per sviluppo, integrazione e assistenza delle PMI. L'accesso commerciale agli

appalti va distinto dall'adesione alla Federazione EuroCloud, riservata dal testo ai soggetti dell'Unione e agli enti pubblici.

5. La governance dell'innovazione

È essenziale rendere i centri per l'IA accessibili alle piccole imprese. L'art. 5 prevede centri di esperienza e accelerazione per l'IA che aiutino le organizzazioni ad adottare tecnologie, accedere a competenze e collegarsi ai fornitori europei. La proposta dedica attenzione alle PMI e alla diffusione regionale e locale. Da questo punto di vista, proponiamo di prevedere servizi commisurati alle esigenze delle micro e piccole imprese, con condizioni di accesso pubbliche e comprensibili. L'accompagnamento dovrebbe collegare la selezione dei casi d'uso e la sperimentazione alla preparazione dei dati, all'integrazione nei processi e alle competenze necessarie per l'impiego effettivo delle soluzioni. Le associazioni di rappresentanza possono contribuire a individuare i fabbisogni e raggiungere imprese che normalmente non partecipano ai programmi europei, favorendo adozioni utili e sostenibili anche nei settori meno digitalizzati. Per la stessa ragione proponiamo di inserire tra le grandi sfide dell'allegato I una sfida dedicata all'adozione del cloud e dell'IA da parte delle micro e piccole imprese, oggi non prevista.

È molto importante consentire alle micro e piccole imprese digitali, comprese quelle presenti nei territori serviti, di concorrere alla fornitura delle competenze e dei servizi attraverso selezioni aperte e basate sulle capacità professionali. In questo scenario, il considerando 26 richiama espressamente l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti", nota come Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), e l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), insieme ai loro eventuali successori. L'art. 6 consente il ricorso a imprese comuni o altre strutture idonee. Questi riferimenti offrono una base per collegare le iniziative su reti, cloud, calcolo e IA.

Il richiamo non determina uno specifico assetto futuro. Nella governance attuale di SNS JU è già presente un gruppo consultivo dei portatori di interessi. Preme individuare una rappresentanza stabile ed effettiva delle micro e piccole imprese, sia fornitrici sia utilizzatrici, nelle sedi di indirizzo e consultazione, secondo le regole delle strutture interessate. La consultazione strutturata costituisce una garanzia minima, con criteri trasparenti di rappresentanza e riscontro documentato sulle proposte ricevute. Dovrebbe consentire un contributo riconoscibile alle priorità e alle condizioni di accesso ai programmi. La partecipazione agli organi decisionali resta distinta dalla consultazione. Vale preservare il raccordo tra connettività, cloud, software e IA e rendere sostenibile la partecipazione per gli operatori specializzati con risorse limitate per progettazione e gestione delle iniziative europee. Il contributo delle PMI dovrebbe aiutare a individuare ostacoli di accesso e fabbisogni effettivi, anche nella valutazione dei risultati.

6. Il coordinamento delle regole e la gestione della transizione

Appare auspicabile un'attuazione coordinata del CADA con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il regolamento sull'IA (AI Act), la direttiva NIS2, il Data Act e la certificazione della cybersicurezza. Il Data Act disciplina già il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e determinate ipotesi di accesso governativo di paesi terzi ai dati non personali. Occorre, infatti, evitare duplicazioni documentali e indicazioni incompatibili, mantenendo distinti finalità e requisiti delle diverse discipline. Ad esempio, la distinta base del software (SBOM) richiesta per i livelli di affidabilità 2–4 dovrebbe coincidere con quella prevista dal regolamento sulla ciberresilienza (CRA) e la definizione di «agente di IA» introdotta dall'art. 2, punto 5, andrebbe coordinata con il regolamento sull'IA, che non la contiene, per evitare il rischio di divergenze interpretative.

Il riconoscimento del servizio cloud non costituisce un'attestazione generale di conformità. La collocazione europea dei dati deve essere valutata insieme ad accessi, finalità, sicurezza e continuità operativa.

L'articolo 29, par. 6, riguarda la migrazione dello Stato membro o del soggetto dell'Unione conseguente alla valutazione dei rischi. Prevede già un periodo ragionevole non superiore a dodici mesi e considera fattibilità tecnica, continuità e portabilità. Proponiamo di precisarne l'attuazione mediante piani documentati, responsabilità tra amministrazioni e fornitori, prove di migrazione e gestione dei costi e delle dipendenze. Il termine non va esteso a ogni migrazione aziendale né confuso con i termini e le procedure di passaggio del Data Act.

7. L'attuazione nazionale

Per quanto riguarda la fase di attuazione, chiediamo di rendere disponibili tempestivamente criteri verificabili, metodologie, modelli e regole per il riutilizzo delle evidenze, nei limiti delle competenze attribuite. Occorre, in questo senso, una rappresentanza effettiva delle piccole imprese fornitrici e utilizzatrici nelle sedi di indirizzo e consultazione, secondo le regole delle strutture responsabili dei programmi. Nella designazione dell'autorità nazionale competente (art. 25) va assicurato il raccordo con l'ACN e con il regolamento per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della pubblica amministrazione, evitando doppi percorsi di qualificazione per le stesse imprese.

Sul piano nazionale è fondamentale tradurre le priorità nelle strategie e nei piani previsti, attraverso acquisti proporzionati, servizi territoriali dalla sperimentazione all'implementazione e condizioni di accesso adatte alle piccole imprese. L'eventuale sostegno economico richiede una distinta valutazione di strumenti, risorse e condizioni di finanziamento, assicurando complementarità con le misure esistenti ed evitando il doppio finanziamento delle stesse spese.

Il regolamento non dispone risorse proprie. La scheda finanziaria copre soltanto i costi di funzionamento, mentre il finanziamento delle iniziative dipende dai programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare dal Fondo europeo per la competitività. Chiediamo al Governo di sostenere nel negoziato una linea dedicata alle PMI all'interno di tale Fondo.

8. Risultati attesi e verifica dell'efficacia

La verifica dovrebbe concentrarsi su pochi risultati essenziali, distinguendo partecipazione informativa, sperimentazione e impiego effettivo delle soluzioni. Sarebbe utile utilizzare dati amministrativi e informazioni già raccolte dai programmi quando adeguati, con eventuali verifiche mirate e proporzionate, così da contenere gli oneri per imprese e amministrazioni.

Priorità	Risultato pubblico atteso	Elementi da verificare
Mercato pubblico	Maggiore scelta per le amministrazioni e partecipazione delle micro e piccole imprese.	Beneficiari e perimetro del 25% chiari; numero e valore delle aggiudicazioni per dimensione d'impresa; ruolo nei raggruppamenti.
Conformità nella filiera	Conformità verificabile dei servizi e partecipazione delle imprese specializzate.	Disponibilità e riutilizzabilità delle evidenze; tempi e costi delle verifiche, rilevati con modalità proporzionate.
Calcolo e adozione	Diffusione dell'innovazione a settori e territori diversi.	Offerte accessibili per piccoli fabbisogni; costi e soglie di accesso; partecipazione, continuità d'uso e risultati nei processi aziendali delle micro e piccole imprese.

A questi risultati concorrono il raccordo tra ricerca e bisogni delle imprese, il seguito dato alle consultazioni, la gestione delle soluzioni aperte nel loro ciclo di vita e la continuità dei servizi. Per migrazioni e cambio di fornitore restano essenziali responsabilità definite, prove tecniche e costi trasparenti.